

Monza, 1 giugno 2020

**Circolare 10/2020**

### **Decreto Rilancio**

Dopo una lunga e tormentata gestazione è stato finalmente pubblicato il **D.L. 19.05.2020, n. 34**, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale 19.05.2020, n. 128, Suppl. Ord. n. 21, in vigore dal 19.05.2020) comunemente noto come **Decreto Rilancio**.

Come tutti i decreti legge potrà essere emendato in sede di conversione in legge.

Con questa circolare forniamo una prima sintesi delle disposizioni di maggiore interesse, alcune delle quali necessitano di ulteriori chiarimenti o integrazioni per effetto di decreti attuativi, rimandando ad eventuali successivi approfondimenti.

Questo documento è consultabile all'indirizzo <https://www.studiotesta.eu/risorse-utili/circolari-di-studio>.

Cordiali saluti.

**Studiotesta Professionisti Associati**

### Sommario

Art. 24. Saldo 2019 e primo acconto 2020 dell'IRAP non dovuti .....	1
Art. 25. Contributo a fondo perduto .....	1
Art. 26. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni .....	2
Art. 28. Credito d'imposta per canoni di locazione .....	2
Art. 84. Nuove indennità per lavoratori danneggiati dall'emergenza da Covid-19 .....	3
Art. 98. Indennità lavoratori sportivi .....	3
Art. 86. Divieto di cumulo tra indennità .....	3
Art. 119. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico .....	3
Art. 120. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro .....	4
Art. 121. Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto e in credito d'imposta cedibile .....	5
Art. 122. Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid-19 .....	5
Art. 124. Aliquota Iva per le cessioni di Dpi e gestione dell'emergenza .....	5
Art. 125. Credito di imposta spese di sanificazione e acquisto Dpi .....	6
Artt. 126-127. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi .....	6
Art. 137. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni .....	6
Art. 140. Corrispettivi giornalieri e trasmissione telematica. Proroga .....	6
Art. 147. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24 .....	6
Art. 148. Modifiche alla disciplina degli ISA .....	6
Art. 177. Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico .....	6
Tabella A - Sospensione dei versamenti scadenti in marzo 2020 (già sospesi dal Decreto Cura e decreto Liquidità) .....	7
Tabella B - Sospensione dei versamenti scadenti in aprile e maggio 2020 (già sospesi dal Decreto Liquidità) .....	7

### **Art. 24. Saldo 2019 e primo acconto 2020 dell'IRAP non dovuti**

Per l'anno 2019 (precisamente per il periodo di imposta in corso al 31/12/2019) non è dovuto il versamento del saldo dell'Irap né la prima rata dovuta in acconto per l'anno successivo. La misura azzerò di fatto il versamento IRAP previsto in occasione della dichiarazione dei redditi di prossima scadenza. Restano comunque dovuti gli acconti che avrebbero dovuto essere versati in precedenza (su base storica o previsionale).

Sono esclusi da questa agevolazione le banche e altri enti e società finanziarie, le imprese di assicurazione, le amministrazioni ed enti pubblici e tutte le imprese con ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.

### **Art. 25. Contributo a fondo perduto**

A sostegno dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto agli esercenti attività d'impresa e di reddito agrario con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.

La norma richiama anche il lavoro autonomo ma, di fatto, ai possessori di questa categoria di reddito non spetta se non in casi limitatissimi.

Il contributo a fondo perduto non spetta:

- se l'attività risulta cessata alla data di presentazione dell'istanza per richiederlo
- agli enti pubblici
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 D.L. 18/2020 (cioè i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e i lavoratori dello spettacolo)
- ai lavoratori dipendenti
- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (professionisti iscritti in Albi).

Condizione necessaria per avere diritto al contributo è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per l'esatta determinazione dei due parametri si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (pertanto in caso di emissione di fattura differita il riferimento temporale deve essere quello del DDT).

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1.01.2019 ed a quelli che all'inizio dell'epidemia avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse) il bonus spetta indipendentemente dall'entità del calo di fatturato.

Una volta verificato il diritto al contributo, lo stesso è determinato applicando al delta di fatturato una percentuale:

a) del 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020;

b) del 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020;

c) del 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020.

Il contributo minimo è comunque di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

La richiesta del bonus deve essere effettuata tramite una istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica con l'indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura per la presentazione della stessa che sarà definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 26. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**

Agli aumenti di capitale delle Spa, Sapa, Srl, anche semplificata, società cooperative, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al reg. (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all'art. 162-bis Tuir e quelle che esercitano attività assicurative, si applicano particolari agevolazioni.

Le società interessate devono possedere i seguenti requisiti:

a) un ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro, ovvero 10 milioni di euro nel caso di emissione entro il 31.12.2020 di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, e fino a 50 milioni di euro;

b) aver subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;

c) aver deliberato ed eseguito dopo il 19.05.2020 ed entro il 31.12.2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla misura prevista per l'emissione di obbligazioni, l'aumento di capitale non è deve essere inferiore a 250.000 euro;

oltre a numerose condizioni soggettive in capo alle medesime o agli amministratori.

Verificata la possibilità di accedervi, ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale, fino ad un massimo di euro 2.000.000, spetta un credito d'imposta pari al 20%.

La partecipazione corrispondente deve essere mantenuta fino al 31.12.2023 e sino a quel termine l'eventuale distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Sono escluse dal credito d'imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonchè, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione.

Ulteriore beneficio spetta alle società conferitarie alle quali è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale, e comunque nei limiti previsti.

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.01.2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Anche questo credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.

Ad entrambi i crediti di imposta non si applicano i limiti previsti per la compensazione cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007, n. 244, e di cui all'art. 34 L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

#### **Art. 28 . Credito d'imposta per canoni di locazione**

Ai soggetti:

- esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020
- strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi
- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale

è riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo .

Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito di imposta spettante è del 30% dei relativi canoni mensili.

Il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, per i mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Condizioni necessarie per godere del beneficio sono:

- aver versato i relativi canoni
- aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

#### **Art. 84. Nuove indennità per lavoratori danneggiati dall'emergenza da Covid-19**

##### **- Liberi professionisti iscritti alla gestione separata**

Per il mese di **aprile**, ai liberi professionisti (iscritti alla gestione separata) già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a euro 600 è erogata una ulteriore indennità di pari importo.

Per il mese di **maggio**, ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata **riduzione di almeno il 33% del reddito** del 2° bimestre 2020 rispetto a quello del 2° bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a euro 1.000.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti (incassati) e le spese effettivamente sostenute (pagate) nel periodo interessato, comprese le eventuali quote di ammortamento.

**La richiesta del bonus dovrà essere effettuata personalmente** accedendo alla area riservata del sito INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it) – sezione MyInps) autocertificando il possesso dei requisiti.

##### **- Artigiani e commercianti**

Agli artigiani e commercianti (iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO), già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro, è erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di **aprile** 2020.

**Per il mese di maggio il bonus è sostituito dal contributo a fondo perduto, se spettante.**

#### **Art. 98. Indennità lavoratori sportivi**

Per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite di spesa previsto per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23.02.2020.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'art. 96 D.L. 18/2020, la medesima indennità, pari a 600 euro, è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

#### **Art. 86. Divieto di cumulo tra indennità**

Le indennità di cui ai punti precedenti (bonus INPS e lavoratori dello sport) non sono tra loro cumulabili né con altre indennità. Sono tuttavia cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

#### **Art. 119. Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico**

Il decreto Rilancio introduce nell'ordinamento un supebonus pari al 110% delle spese sostenute per particolari interventi edilizi volti all'efficientamento energetico, misure antisismiche e fotovoltaico.

**La materia è complessa e necessita dell'assistenza di tecnici del settore. Saranno pertanto fornite le sole informazioni rilevabili dal decreto, invitando gli interessati a rivolgersi ai propri ingegneri o architetti di riferimento per la verifica della spettanza.**

#### **Efficientamento energetico**

La detrazione Irap per efficientamento energetico si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021, ed è ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. Ambiente 11.10.2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsto dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel punto precedente.

Per il diritto alla detrazione, gli interventi di efficientamento energetico devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al c. 3-ter dell'art. 14 D.L. 63/2013, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi per l'installazione di impianto solare fotovoltaico connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

### **Interventi antisismici**

Per gli interventi antisismici, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021. Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito a un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.

### **Impianti solari fotovoltaici abbinati ad efficientamento energetico o interventi antisismici**

La detrazione spetta nella misura del 110% anche agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e accumulatori a essi integrati, effettuati dal 1.07.2020 al 31.12.2021, fino a un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, semprechè l'installazione degli impianti sia avvenuta congiuntamente a quelli di efficientamento energetico o antisismici. In caso di interventi di cui all'art. 3, c. 1, lett. d), e) ed f), Dpr 380/2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. La detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione citata, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura e gli incentivi per lo scambio sul posto.

### **Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici abbinata ad interventi di efficientamento energetico**

La detrazione spetta nella misura del 110%, da ripartire in 5 quote annuali, anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di efficientamento energetico, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

4

Tutte le predette disposizioni si applicano agli interventi effettuati:

- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le disposizioni previste per interventi di efficientamento energetico non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

### **Facoltà di cessione del credito o sconto in fattura**

La detrazione spettante potrà essere ceduta o richiesta sotto forma di sconto in fattura.

Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto, il contribuente dovrà ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi citati. Il visto di conformità è rilasciato da professionisti abilitati e dai responsabili dell'assistenza fiscale.

I dati relativi all'opzione saranno comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che definirà anche le modalità attuative.

### **Art. 120. Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'allegato 1 al D.L. 34/2020), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

#### **Art. 121. Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto e in credito d'imposta cedibile**

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati di seguito possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

1. per uno sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
2. per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In deroga alla disciplina ordinaria pertanto, la facoltà di cessione del credito o di sconto in fattura si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, c. 1, lett. a) e b) Tuir);
- b) efficienza energetica (art. 14 D.L. 63/2013; cc. 1 e 2 dell'art. 119 D.L. 34/2020 che fruiscono della detrazione del 110%;
- c) adozione di misure antisismiche (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013; c. 4 dell'art. 119 D.L. 34/2020, che fruiscono della detrazione del 110%);
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, c. 219 L. 160/2019);
- e) installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, c. 1, lett. h) Tuir), ivi compresi gli interventi per l'installazione di pannelli fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo che fruiscono della detrazione del 110%;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter D.L. 63/2013; c. 8 dell'art. 119 che fruiscono della detrazione del 110%).

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti previsti per la compensazione di cui all'art. 34 L. 388/2000 e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007.

#### **Art. 122. Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid-19**

Dal 19.05.2020 e fino al 31.12.2021 i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati in seguito, riconosciuti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in luogo dell'utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le misure interessate sono :

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- c) nuovo credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- d) nuovo credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti previsti per la compensazione di cui all'art. 34 L. 388/2000, e all'art. 1, comma 53 L. 244/2007.

#### **Art. 124. Aliquota Iva per le cessioni di Dpi e gestione dell'emergenza**

Il decreto prevede l'applicazione dell'IVA del 5% ai seguenti beni:

- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
- monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
- tubi endotracheali;
- caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
- maschere per la ventilazione non invasiva;
- sistemi di aspirazione; umidificatori;
- laringoscopi;
- strumentazione per accesso vascolare;
- aspiratore elettrico;
- centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
- ecotomografo portatile;
- elettrocardiografo;
- tomografo computerizzato;
- mascherine chirurgiche;
- mascherine Ffp2 e Ffp3;
- articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- dispenser a muro per disinfettanti;
- soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri;
- carrelli per emergenza;
- estrattori RNA;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;

- tamponi per analisi cliniche;
- provette sterili;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo

In via transitoria le cessioni di tali beni **fino al 31.12.2020 sono esenti da Iva** con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

#### **Art. 125. Credito di imposta spese di sanificazione e acquisto Dpi**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Non si applicano i limiti previsti per la compensazione di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

#### **Artt. 126-127. Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi**

Sono prorogati al 16.09.2020 i termini per la riscossione dei versamenti già sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità.

Si rinvia alle tabelle A e B in calce che riportano le casistiche delle sospensioni.

#### **Art. 137. Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni**

E' consentita la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (artt. 5 e 7 L. 448/2001) anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1.07.2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.09.2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.09.2020. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari è all'11%.

Questa disposizione si aggiunge a quella che prevede la facoltà di affrancamento di terreni o partecipazioni possedute all'1/01/2020 e scadente il prossimo 30 giugno.

#### **Art. 140. Corrispettivi giornalieri e trasmissione telematica. Proroga**

Sino al 1.01.2021 è prorogata la non applicazione delle sanzioni agli operatori con volume d'affari inferiore a euro 400.000 che non sono in grado di dotarsi, entro il 1.07.2020, di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste.

#### **Art. 147. Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24**

Per l'anno 2020 è elevato da 700.000 euro a un milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

#### **Art. 148. Modifiche alla disciplina degli ISA**

Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, i verificatori tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2018 e al 31.12.2019.

#### **Art. 177. Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico**

Sono esentati dalla prima rata di acconto dell'imposta municipale propria (Imu):

- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi **proprietari siano anche gestori** delle attività ivi esercitate.

**Tabella A - Sospensione dei versamenti scadenti in marzo 2020 (già sospesi dal Decreto Cura e decreto Liquidità)**

- ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- IVA
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

DL 18 17/03/2020 sospensione termini	attività specifiche (vedi tabella codici attività)	soggetti con <u>ricavi o compensi non superiori a 2 milioni</u> di euro	soggetti attivi nelle province di <u>Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza</u>	soggetti con ricavi o compensi <u>maggiori di 2 milioni</u> di euro
ritenute su lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, addizionali	sospesi i versamenti scadenti dal 2/3 al 30/4/2020 - termine di pagamento prorogato al giorno 16/09/2020 in un'unica soluzione ovvero al massimo in 4 rate mensili di pari importo	sospesi i versamenti scadenti dal 2/3 al 31/03/2020 - termine di pagamento prorogato al giorno 16/09/2020 in un'unica soluzione ovvero al massimo in 4 rate mensili di pari importo	sospesi i versamenti scadenti dal 2/3 al 31/03/2020 - termine di pagamento prorogato al giorno 16/06/092020 in un'unica soluzione ovvero al massimo in 4 rate mensili di pari importo	nessuna sospensione
versamenti dell'IVA	sospesi i versamenti scadenti nel mese di marzo - termine di pagamento prorogato al giorno 16/09/2020 in un'unica soluzione	sospesi i versamenti scadenti nel mese di marzo - termine di pagamento prorogato al giorno 16/09/2020 in un'unica soluzione	sospesi i versamenti scadenti nel mese di marzo - termine di pagamento prorogato al giorno 16/09/2020 in un'unica soluzione	nessuna sospensione
termini degli adempimenti fiscali e contributivi (eccetto CU e comunicazioni per dich. precompilata)	sospesi gli adempimenti scadenti dall'8/03 al 31/05/2020 - termine di pagamento prorogato al giorno 16/09/2020 in un'unica soluzione	sospesi gli adempimenti scadenti dall'8/03 al 31/05/2020 - termine di pagamento prorogato al giorno 16/09/2020 in un'unica soluzione	sospesi gli adempimenti scadenti dall'8/03 al 31/05/2020 - termine di pagamento prorogato al giorno 16/09/2020 in un'unica soluzione	sospesi gli adempimenti scadenti dall'8/03 al 31/05/2020 - termine di pagamento prorogato al giorno 16/09/2020 in un'unica soluzione
ritenute su redditi di lavoro autonomo (agenti e professionisti)	nessuna sospensione	nessuna sospensione	nessuna sospensione	nessuna sospensione
altre imposte e tasse	nessuna sospensione	nessuna sospensione	nessuna sospensione	nessuna sospensione

7

**Tabella B - Sospensione dei versamenti scadenti in aprile e maggio 2020 (già sospesi dal Decreto Liquidità)**

- ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- IVA
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

soggetti	condizione	nuova scadenza
<b>che nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro);</b>	diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e/o aprile 2020 di almeno il <b>33%</b> rispetto agli stessi mesi del 2019	in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo
<b>che nell'anno precedente hanno prodotto ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro).</b>	diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e/o aprile 2020 di almeno il <b>50%</b> rispetto agli stessi mesi del 2019	
<b>che hanno iniziato l'attività dopo il 31/03/2019 con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (indipendentemente dai ricavi dell'anno precedente)</b>	nessuna	
	diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e/o aprile 2020 di almeno il <b>33%</b> rispetto agli stessi mesi del 2019	